



In collaborazione con



## IL PIANO GENITORIALE ED IL COORDINATORE GENITORIALE: STRUMENTI OPERATIVI PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

### FAMILIARI NELLA RIFORMA CARTABIA

#### Piano Genitoriale e Coordinatore Genitoriale: istruzioni per l'uso

5 giugno 2023 - ore 14:30 - 17:30

**Ilaria Fuccaro**, avvocato, mediatore familiare, coordinatore genitoriale

Per la partecipazione al convegno è prevista l'attribuzione di **n. 4** crediti formativi

# DEFINIZIONE

La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie, centrato sul bambino, attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e /o del giudice, prendendo decisioni all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di incarico

# CARATTERISTICHE

- **contiene aspetti comuni a diversi ruoli: neutralità, imparzialità, nomina formale del tribunale, attenzione alla risoluzione delle controversie e migliore interesse dei minori;**
- **l'autorità del CG che consente di prendere decisioni vincolanti può derivare dalla delega dell'autorità giudiziaria - attraverso i provvedimenti che la prevedono o dispongono - ovvero dall'accordo delle parti che sottoscrivono un contratto con il CG;**
- **capacità di lavorare intimamente e intensamente con il sistema;**
- **accessibilità del CG è un elemento essenziale e distintivo;**

# OBIETTIVI

- assistere i genitori ad alto livello di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale;
- monitorare l'adesione ai dettagli del piano, per risolvere tempestivamente le controversie riguardanti i loro figli e l'attuazione del piano genitoriale;
- proteggere, salvaguardare e preservare una relazione genitore-bambino sicura, sana e significativa.

# CONSEGUENZE

- ridurre il conflitto tra genitori;
- migliorare le capacità genitoriali;
- favorire la co-genitorialità e rapporti di cooperazione efficaci;
- diminuire il contenzioso giudiziario e il ricorso al giudice;
- migliorare il benessere dei figli coinvolti nel conflitto genitoriale.

# RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Ante Cartabia:** nessun riscontro normativo diretto, soltanto il riferimento all'art. 337 *ter* c.c. (cd. provvedimenti atipici nell'interesse del minore) che attribuiva al Giudice il potere di adottare “*ogni altro provvedimento relativo alla prole*”;
- **Post Cartabia:** art. 473 *bis*. 26 c.p.c. “*Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell'art. 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli (...)*”;

# RIFERIMENTI NORMATIVI

1) Com'è regolata, in concreto, l'attività del Coordinatore genitoriale?

2) Chiunque può fare il Coordinatore Genitoriale?

1) D.Lgs. 149/2022:

- nomina su istanza delle parti;
- trattasi ausiliario del giudice, appartenente ad un albo, o altro professionista se vi è accordo tra le parti;
- se necessità di superare un conflitto o agevolare la ripresa od il miglioramento dei rapporti tra genitori e figli;

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## 1) D.Lgs. 149/2022:

- nessuna indicazione specifica del contenuto e della durata dell'incarico ma soltanto delle finalità;
- obiettivi della CG saranno individuati dal giudice tra quelli di cui al comma I;
- obbligo di relazionare al giudice sull'attività svolta nei termini indicati dal provvedimento di nomina;
- possibilità per le parti di depositare note scritte nei termini indicati dal giudice;
- potere di controllo del giudice, *ex* comma III, in caso di insorgenza di questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito

# ALCUNE CRITICITÀ

- Quanto dura l'intervento?

- *Quid* dopo la nomina? Il procedimento resta sospeso o rinviato ad altra data?

- In quale fase del procedimento?

- E' possibile il ricorso a tale tipo di intervento, su istanza delle parti, anche ai sensi dell'art. 473 *bis*. 28 c.p.c.?

- Può essere sostituito?

# CRITICITÀ

## 2) Chiunque può fare il Coordinatore Genitoriale?

In assenza di regolamentazione *ad hoc*, sono applicabili le Linee guida AFCC, le norme contenute nei codici deontologici e/o nelle altre normative applicabili alle singole professioni di provenienza così come gli statuti delle associazioni di Coordinatori Genitoriali

# LE LINEE GUIDA DI ASSOCIAZIONE OF FAMILY AND CONCILIATION COURTS

# LINEA GUIDA I

- **formazione specifica ed aggiornamento del Coordinatore;**
- **esperienza nella mediazione familiare;**
- **certificazione, se disponibile;**
- **provenienza: laurea in ambito legale, salute mentale o area collegata o mediatore familiare;**
- **esperienza pratica di gestione conflitto;**

# LINEA GUIDA II

- imparzialità;

- lealtà;

- perizia;

- diligenza;

# LINEA GUIDA III

- **obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;**
- **obbligo di informazione su tali circostanze;**
- **possibilità di prosecuzione se conflitto non inficia imparzialità;**
- **possibilità di invio ad altri professionisti, evitando di trarne beneficio;**

# LINEA GUIDA IV

- divieto di ricoprire ruoli multipli;
- ruolo di facilitazione nella risoluzione delle questioni tramite l'accordo delle parti;
- possibilità di prendere decisioni;

# LINEA GUIDA V

- **obbligo informativo su limitazioni a riservatezza;**
- **obbligo segnalazioni AG su abusi, violenze e trascuratezza;**

# LINEA GUIDA VI

## Funzioni della coordinazione genitoriale:

- valutativa del conflitto;
- educativa;
- gestione/coordinazione del caso;
- gestione del conflitto;
- decisionale;

# LINEA GUIDA VII

- nomina da parte dell'AG o incarico da parte dei genitori;
- necessità, in ogni caso, di accordo con le parti;
- specificità contenuto ed ambito di attività;
- indicazione durata dell'incarico (anche se rinnovabile e prorogabile su iniziativa delle parti;

# LINEA GUIDA VIII

## Obbligo informativo circa:

- il percorso;
- i diritti delle parti;
- i poteri attribuiti;
- le limitazioni alla riservatezza;

# LINEA GUIDA IX

## Obbligo informativo sugli oneri:

- attività ricomprese;
- suddivisione tra le parti;
- conseguenze in caso di annullamento o mancata presentazione agli incontri;

# LINEA GUIDA X

- CG può comunicare con le parti ed i professionisti;
- CG può accedere alla documentazione necessaria compresa, ad es., quella medica, fascicolo giudiziario;
- obbligo di relazionare per iscritto;
- colloqui iniziali individuali o congiunti;
- possibilità sentire i minori, se in possesso delle competenze adeguate;
- obbligo di rispettare eventuali ordini di protezione;
- documentazione scritta delle soluzioni concordate;

# LINEA GUIDA XI

**Il CG può essere autorizzato a fornire raccomandazioni e prendere decisioni ovvero solo raccomandazioni.**

**Le decisioni possono riguardare:**

- modifiche non sostanziali del PG o precisazioni circa gli orari o la suddivisione del tempo;
- trasferimenti/passaggi dei figli;
- salute e cure (es. scelta del dentista);
- questioni relative all'alimentazione dei figli;
- psicoterapia ed altre cure;
- valutazione genitori e/o figli;

# LINEA GUIDA XI

- istruzione;
- attività extrascolastiche;
- religione;
- viaggi e passaporti dei figli;
- abbigliamento ed oggetti personali dei bambini;
- comunicazioni tra i genitori ed i figli;
- modifiche all'aspetto dei bambini (es. taglio di capelli etc.);
- contatti con altre persone significative;
- valutazioni su abuso sostanze;
- partecipazioni a programmi di sostegno alla genitorialità;

**Divieto per il CG di prendere decisioni esorbitanti il ruolo ed i poteri conferiti**

# LINEA GUIDA XII

- **divieto di ricorso a pubblicità fuorviante e non veritiera;**
- **obbligo accertamento in tema di pubblicità su qualifiche, servizi e percorso;**

# BIGENITORIALITÀ E COGENITORIALITÀ: L'ATTIVITÀ DEL CG

# Poteri ed attività

- il Giudice si limita ad indicare le finalità dell'intervento;
- non sembra avere alcun potere nella fase iniziale di elaborazione del piano genitoriale (PG);
- in fase esecutiva del PG, il CG ha il ruolo di fornire strumenti e procedure che consentano ai genitori di prendere autonomamente le decisioni ovvero di porsi come arbitro, assumendo decisioni e raccomandazioni;
- solitamente, non ha, invece, il potere di modificare i contenuti essenziali (ad es. relativi alla frequentazione e al mantenimento di figli) inseriti nel PG disposti dal giudice;
- i contenuti secondari sono quelli che non incidono stabilmente, ma solo occasionalmente, sulla vita dei figli;
- oggi deve relazionare al Tribunale;

# Poteri ed attività

- Se inadeguatezza di modalità di gestione che riguardino aspetti rilevanti o in caso di mancata adesione da parte dei genitori alle raccomandazioni fornite:

diritto-dovere di informare il giudice della lite, affinché assuma i provvedimenti del caso;

- Se sorgono questioni in merito alle decisioni secondarie:

potere di intervento autonomo con direttive o suggerimenti

# Poteri ed attività

## NELLA PRASSI

- può relazionare al Giudice del procedimento, se pendente, o al Giudice Tutelare (cfr. Tribunale di Mantova, sentenza 05.05.2017)
- il CG può chiedere di essere sostituito;
- anche le parti possono chiedere la sostituzione del CG;
- la durata dell'intervento deve essere stabilita ma può essere soggetta a proroga;
- onerosità CG, ad eccezione dell'esperienza di Civitavecchia (MA vedi relazione illustrativa);

# Gli strumenti del coordinatore

- report o verbali:

strumenti utili per tenere traccia degli accordi raggiunti e dare rinforzi positivi e negativi

- email, incontri da remoto, applicazioni:

strumenti utili perché consentono un “filtro”, eliminando contatto verbale diretto

# Le fasi della Coordinazione Genitoriale

Fase 1 (raccolta dei dati e definizione confini):

valutazione iniziale, regole del *setting*, definizione regole comunicazione e *team*  
operativo

# Le fasi della Coordinazione Genitoriale

**Fase 2 (contenimento e risoluzione del conflitto):**

**stabilire relazione cogenitoriale (parallela, disimpegnata, collaborativa, mista),  
rinforzare i confini della coordinazione, implementare il PG ,educare e  
monitorare le comunicazioni ed i rapporti, fare invii, lavorare per rendere i  
genitori indipendenti dal percorso**

# Il piano Genitoriale (PG)

- il piano genitoriale è un documento riguardante la pianificazione della genitorialità che può essere elaborato da un genitore singolarmente, dai genitori congiuntamente ovvero dal giudice al momento della separazione/divorzio/cessazione della convivenza;
- si iscrive nell'ottica di una separazione/divorzio/cessazione della convivenza *child friendly*, a misura di minore, e si pone l'obiettivo di rendere meno traumatica possibile per i figli la rottura del legame tra i genitori, assicurando ai primi una continuità ed una collaborazione nella cura e nell'accudimento da parte di entrambi;
- risponde al fine di porre l'attenzione sul minore in modo da consentire, riducendo il conflitto e le rivendicazioni reciproche, la cooperazione della coppia genitoriale, volta alla stesura di linee guida il più possibile condivise per la gestione quotidiana della prole;

# Le fasi della Coordinazione Genitoriale

**Fase 3 (mantenimento):**

**riduzione degli appuntamenti, su richiesta, e promozione dell'autonomia fino a termine percorso (circa due anni)**

# Il piano Genitoriale (PG) nella riforma

ART. 473 B/S. 12 C.P.C. IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 23, LETT. F) L. 206/2021

- **art. 473 bis. 12 ult. comma c.p.c.:** *“Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”*;
- **l'art. 473 bis. 16** sulla costituzione del convenuto espressamente richiama l'art. 473 bis. 12 c.p.c.;
- **quid in caso di mancata allegazione?** Gli artt. 473 bis. 2 (*“Poteri del giudice”*) e 473 bis. 18 (*“Dovere di leale collaborazione”*) c.p.c. fanno riferimento soltanto al difetto di allegazione dei documenti riguardanti la condizione economica delle parti

# Il piano Genitoriale (PG) nella riforma

ART. 473 *BIS*. 12 C.P.C. IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 23, LETT. F) L. 206/2021

- vi è onere di allegazione del PG anche ai ricorsi congiunti ai sensi dell'art. 473 *bis*. 51 c.p.c.?

La norma richiama espressamente la documentazione di cui all'art. 473 *bis*. 12, comma I, a), b), c), e) e comma II (documenti reddituali)

## Le prime indicazioni dei Tribunali

- Tribunale di Pisa chiede l'allegazione del PG anche ai ricorsi congiunti;

- Tribunale di Massa ritiene non necessario il PG in caso di ricorso congiunto, mentre in caso di ricorso giudiziale il PG potrà essere indifferentemente allegato ovvero inserito nel corpo dell'atto

# Il piano Genitoriale (PG) nella riforma

## Le prime indicazioni dei Tribunali

- **Tribunale di Verona, 16 marzo 2023,:** *“(..) il ricorso è privo dei requisiti di contenuto di cui all’art. 473 bis 12, primo comma, lett. f), e secondo, comma c.p.c. e non è corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma; Che le predette omissioni non potranno essere sanate nel prosieguo atteso che l’atto introduttivo del giudizio, nella prospettiva della riforma, deve essere completo sia delle allegazioni che delle richieste di prova e delle produzioni documentali cosicché il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile, sia pure solo con sentenza, non essendo previste, dal nuovo rito, modalità diverse di decisione”;*

### - Protocollo della Spezia:

**1) in caso di ricorso congiunto,** *“l’allegazione del piano genitoriale all’atto introduttivo può essere sostituita dall’inserimento di informazioni dettagliate relative al diritto di visita del genitore non collocatario”;*

**2) in caso di ricorso giudiziale,** *“il piano genitoriale dovrà essere redatto con atto separato, in forma chiara, schematica e sintetica, sottoscritto dalle parti ed allegato al ricorso”;*

# Ilaria Fuccaro

Piazza dell'Indipendenza 13

50129 - Firenze

tel: 0552302114

Email: [avv.ilariafuccaro@gmail.com](mailto:avv.ilariafuccaro@gmail.com)

Avvocato - Ordine degli Avvocati di Firenze

Già Vicepresidente - Camera Minorile "G. Meucci" di Firenze

Mediatore Familiare - Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze

Coordinatore genitoriale - PsicologicPiccinelli